



COMUNE DI MARCON

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14.04.2020

INDICE

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 – Titolare, responsabile e autorizzati al trattamento

Art. 4 - Informativa

Art. 5 - Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

Art. 6 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 7 - Modalità di raccolta dei dati

Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

Art. 9 - Accesso ai filmati

Art. 10 - Sicurezza dei dati

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 12 - Disposizioni finali e Norma di rinvio

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal COMUNE DI MARCON (d'ora in poi Comune).
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini, eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comando di Polizia Locale e collegato alle Centrali Operative della P.L.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento al D.Lgs 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D.Lgs 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 2 - Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di Polizia Locale sono investiti.
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi; è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza di edifici residenziali o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi. L'uso del sistema consente di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 — Titolare, Responsabile ed autorizzati al trattamento

1. Titolare dei dati è il Comune. Il Sindaco, con apposito atto, individua il Responsabile al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
2. Il Responsabile al trattamento individua e nomina, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 4 — Informativa

1. I soggetti che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata devono essere informati mediante appositi cartelli, conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali nei casi specificamente previsti dalla normativa.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è inoltre pubblicata l'informativa concernente le modalità e le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal D.Lgs 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 5 — Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 febbraio 2009, n.11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38.

2. In particolare, l'art. 6 del d.l. 11/2009 dispone che *“per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*. Per sicurezza urbana si intende la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa, nonché il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune attengono specificamente e in via principale alla tutela della sicurezza urbana e al presidio eventuale anche delle attività di polizia amministrativa.
3. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale, fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale e fornire supporto all'accertamento di violazioni amministrative;
 - tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
 - tutela ambientale e protezione civile;
 - all'esigenza, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali a norma del D.Lgs. 51/2018.
4. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list in grado di verificare in tempo reale la regolarità di un transito di un veicolo.
5. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione generale, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia, deve essere oggetto di specifici accordi, in cui vengono disciplinati le modalità di accesso, gli ambiti di utilizzo e le correlate responsabilità.
6. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio in collaborazione con gli altri comuni della provincia e con altri enti territoriali confinanti, con particolare riferimento al controllo dei veicoli in transito lungo i principali assi stradali di collegamento. A tal fine il Comune consente l'utilizzo delle registrazioni degli impianti comunali di videosorveglianza, a condizioni di reciprocità e con le modalità di cui al comma 5.
7. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza, con le modalità di cui al comma 5.
8. Nei casi di nuova urbanizzazione, in cui siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, ovvero nei casi di interventi che prevedano radicali trasformazioni di strade esistenti, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, è tenuta ad effettuare una valutazione obbligatoria, tenuto conto di condizioni e caratteristiche dell'area, nonché della tipologia stessa dell'intervento, in ordine alla necessità che il soggetto privato procedente realizzi un sistema di videosorveglianza, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. La Giunta, ai fini di effettuare tale valutazione, può acquisire i pareri tecnici sia di funzionari dipendenti del Comune di Marcon, sia avvalendosi di tecnici esterni. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature, renderle operative e metterle a disposizione dell'Ente cedendole a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa; l'Ente assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

9. Le modifiche sostanziali dell'impianto di videosorveglianza quali, a titolo esemplificativo, l'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, l'ampliamento dell'impianto o il cambiamento della tecnologia su cui si basa il sistema, sono di competenza della Giunta Comunale.

Art. 6 — Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve esigenze investigative di polizia giudiziaria o disposte dall'autorità giudiziaria, che presenterà apposita specifica richiesta di conservare o consegnare copia dei dati. Le immagini relative ai varchi lettura targhe sono conservate, per esigenze correlate all'attività di istituto, per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla ripresa, salvo il caso di rilevazione di eventuali infrazioni; in tal caso le immagini sono conservate per il tempo strettamente necessario alla conclusione del relativo procedimento amministrativo/sanzionatorio.

Art. 7 — Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché su immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente indicizzare le immagini. Laddove la videosorveglianza sia gestita tramite convenzione tra Polizie Locali, i segnali video delle unità di ripresa saranno disponibili presso entrambi i Comandi, previo accordo di contitolarità al trattamento dei dati.
3. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 6, comma 1, lett. d), nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.

A) Body Cam e Dash Cam

1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.Lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di

prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

2. Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.

B) Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole).

3. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto- trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.
4. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs 51/2018 che esimono dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

C) Altri strumenti di videoripresa

5. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.
6. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni), sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
7. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.
8. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante.

Art. 9 — Accesso ai filmati.

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato previsti dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) artt. 13 e seguenti, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al Responsabile del trattamento dei dati di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.
4. Non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta motivata al Responsabile del trattamento dei dati, previa corresponsione delle spese per il rilascio di copia digitale. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.
7. Il cittadino vittima di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al Responsabile del trattamento, entro sette giorni dall'evento e per iscritto, che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di Polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente avanzare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Trascorsi centottanta giorni dall'evento, le immagini non richieste verranno comunque distrutte.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal Responsabile del trattamento dei dati, dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi

Art. 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Responsabile al trattamento dei dati.
2. In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Locale, autorizzato dal Comandante, e agli autorizzati. Possono essere autorizzati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente individuato dal titolare o dal Responsabile al trattamento.
3. Il Responsabile alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Il Responsabile al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
5. I preposti sono nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in possesso della qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza in Servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. In particolare il sistema dovrà garantire la tracciabilità degli accessi degli utenti abilitati e che saranno dotati di proprie credenziali.
6. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.
7. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti vengono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle

disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 12 — Disposizioni finali e Norma di rinvio

1. Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 bis della legge 7 agosto 1990, n.241, è il Responsabile al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.
2. Il Titolare ed il responsabile al trattamento dei dati, nell'ambito delle rispettive competenze, operano avvalendosi del supporto del Data Protection Officer previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al D.Lgs 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni centrali del Ministero dell'interno.